



Consiglio

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **43** del **28/07/2022**

Oggetto: **Regolamento per i servizi di Polizia Mortuaria e dei cimiteri: modifica art. 76 ed articoli connessi e modifica art. 99.**

Adunanza ordinaria del 28/07/2022 ore 15:00 seduta pubblica.
Il Presidente Gabriele Alberti dichiara aperta la seduta alle ore 15,16.

Risultano presenti al momento della votazione i seguenti 24 consiglieri:

Consigliere	Presente	Assente	Consigliere	Presente	Assente
Alberti Gabriele	X	-	Bartolozzi Elena	X	-
Belgiorno Claudio	-	X	Betti Eva	X	-
Biagioni Marco	X	-	Calussi Maurizio	X	-
Cocci Tommaso	-	X	Curcio Marco	X	-
Facchi Antonio Nelson	X	-	Faltoni Monia	X	-
Fanelli Giannetto	-	X	Garnier Marilena	-	X
Guerrini Martina	X	-	La Vita Silvia	X	-
Lafranceschina Mirko	X	-	Lin Teresa	-	X
Longobardi Claudia	X	-	Maioriello Carmine	X	-
Mugnaioni Sandra	X	-	Norcia Silvia	X	-
Ovattoni Patrizia	X	-	Romei Enrico	X	-
Rosati Matilde Maria	X	-	Sapia Marco	X	-
Sbolgi Giacomo	X	-	Sciumbata Rosanna	X	-
Soldi Leonardo	-	X	Spada Daniele	-	X
Stanasel George Claudiu	-	X	Tassi Paola	X	-
Tinagli Lorenzo	X	-	Wong Marco	X	-

Presiede il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti , con l'assistenza del Segretario Generale Simonetta Fedeli.

Assistono alla seduta i seguenti assessori :
Leoni Flora, Squittieri Benedetta, Bosi Gabriele, Santi Ilaria, Barberis Valerio

(omissis il verbale)

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



Oggetto: **Regolamento per i servizi di Polizia Mortuaria e dei cimiteri: modifica art. 76 ed articoli connessi e modifica art. 99.**

Relazione Del Dirigente

L'attuale Regolamento comunale per i servizi di Polizia Mortuaria e dei cimiteri è stato approvato con D.C.C. 61 del 03.04.2008 e poi successivamente modificato con D.C.C. n. 109 del 20.12.2012.

Fra le modifiche apportate con la deliberazione in ultimo citata, vi è quella relativa all'art. 76 - "Forme di manifestazione della volontà alla dispersione" delle ceneri, il cui testo attuale è il seguente:

Articolo 76 FORME DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA' ALLA DISPERSIONE

"1. La dispersione è ammessa nel rispetto della volontà del defunto attraverso una delle seguenti espressioni:

- disposizione testamentaria del defunto, tranne i casi in cui gli aventi titolo presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione con data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, accompagnata dalla dichiarazione del presidente dell'associazione stessa e salvo il caso in cui vi sia contraria dichiarazione autografa del defunto successiva all'iscrizione all'associazione ed alla dichiarazione di cui sopra;
- dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo ai sensi dell'art. 620 del codice civile).

2. In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà sopraindicata da parte del defunto, la volontà alla dispersione delle ceneri può essere espressa dal coniuge, o in difetto dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e in caso di concorrenza di parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza".

Occorre in primis sottolineare che siamo nell'ambito dei "diritti c.d. personalissimi", a fronte dei quali è richiesto all'Ufficiale di Stato Civile – ovviamente in riferimento agli adempimenti di sua competenza – un rigore ed un'attenzione particolari, posto che le autorizzazioni al caso rilasciate dall'Ufficiale di Stato Civile comportano nelle fattispecie in esame, per motivi facilmente comprensibili, eventi dopo i quali non è possibile una "restitutio in integrum", cioè l'annullamento/revoca del provvedimento emesso ed un "ritorno" alla situazione antecedente il provvedimento medesimo ed a ciò che ne è conseguito (intervenuta dispersione delle ceneri).

Ciò premesso, si osserva che la modifica introdotta nel 2012 al predetto regolamento comunale consente, in buona sostanza, di estendere alla dispersione delle ceneri del defunto le forme di manifestazione della volontà inerenti la cremazione, nel senso che in riferimento alla dispersione delle ceneri, oltre alla manifestazione di volontà - sia essa



espressa o implicita - da parte del de cuius, è stata prevista (v. secondo comma dell'art. 76) anche quella espressa, dal parente più prossimo, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza.

La disposizione regolamentare sopra citata va tuttavia inserita nel quadro normativo di rispettivo riferimento e di più alto livello nell'ambito della gerarchia delle fonti, e cioè va ricondotto alla Legge n. 130 del 30.03.2001 e alla Legge Regione Toscana n. 29 del 31.05.2004, così come modificata dalla Legge Regione Toscana n. 66 del 12.11.2013.

La Legge n. 130/2001 distingue chiaramente l'ipotesi della cremazione (che può essere autorizzata anche in assenza di qualsiasi espressione di volontà da parte del defunto, in quanto viene riconosciuta valida, seppur in subordine, anche quella espressa dai familiari), dalla ipotesi della dispersione delle ceneri; questo atto è consentito solo "nel rispetto della volontà del defunto" ed a tal proposito si veda l'art. 3, comma 1, lett. c), nel quale NON viene analogamente fatto riferimento alla possibilità che il consenso possa essere dato anche dai familiari.

Si riporta, come di seguito, il testo del citato art. 3 Legge n. 130/2001:

Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti principi:

a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

b) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale



dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;

d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;

e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;

f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;

g) l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;

h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia".

La Legge della Regione Toscana n. 29/2004, al comma 1 dell'art.3 bis stabilisce poi testualmente che: "l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), della Legge 130/2001, è rilasciata dal **Comune nel quale è avvenuto il decesso**, previo accertamento **dell'espressa volontà del defunto** da parte dell'ufficiale di stato civile".

Dal quadro normativo in sintesi sopra richiamato, si rileva pertanto che:

- non è possibile estendere alla dispersione delle ceneri le modalità di espressione della

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



volontà previste specificamente per la cremazione e quindi, con riferimento alla dispersione delle ceneri, solo il de cuius può aver manifestato tale proposito;

- la legge regionale impone che (sempre in riferimento alla dispersione delle ceneri) l'accertamento della volontà del defunto sia svolto dall'Ufficiale di Stato Civile SOLO **del Comune dove è avvenuto il decesso** diversamente da quanto previsto nel nostro Regolamento comunale secondo cui tale accertamento può essere invece compiuto dall'Ufficiale di Stato Civile **del Comune "di decesso o residenza"**.

E' facilmente intuibile come il contrasto fra la normativa nazionale e regionale da un lato e la disposizione del regolamento comunale dall'altro abbia originato numerose problematiche, con conseguenti difficoltà da parte di tutti i soggetti che, a diverso titolo, sono coinvolti negli eventi di cui si tratta e cioè familiari del de cuius, imprese funebri, operatori degli uffici interessati, associazioni ecc. ecc; è pur vero che, trattandosi di fonti normative di grado diverso, alla fine è stata data comunque prevalenza a quella di rango più elevato, ma situazioni quali quelle di cui si discute non sono state e non sono di facile gestione.

Ciò posto lo scrivente Ufficio ritiene necessario un intervento di modifica del nostro regolamento, allo scopo di renderlo conforme alle normative gerarchicamente sovraordinate ed eliminare qualsiasi incertezza interpretativa.

Tale modifica si sostanzia nella cancellazione del secondo comma dell'art. 76 del Regolamento di Polizia Mortuaria ed in modifiche di alcuni successivi articoli, che traevano spunto dal citato secondo comma dell'art. 76.

Relativamente al "**DECORO DELLE SEPOLTURE IN LOCULO (TUMULAZIONI)**", che trova disciplina all'art. 99 del Regolamento di Polizia Mortuaria, si rende altresì necessario un intervento di integrazione della attuale disciplina.

Ad oggi, con l'attuale formulazione del Regolamento di Polizia Mortuaria, non risultando previsioni ostantive regolamentari, sovente si verifica che parenti dei defunti procedano a far realizzare delle lapidi incassate rispetto al perimetro del loculo/ossarino in modo da ricavare delle piccole "nicchie" dove poter collocare piccoli omaggi floreali e/o piccoli oggetti di vario genere in memoria del caro defunto.

Tali nuovi manufatti, o anche le stesse modifiche ad eventuali già esistenti, non solo vanno ad appesantire la stessa struttura di marmo del loculo/ossarino che, col passare del tempo tende a "cedere", ma rende maggiormente difficoltose, sia in termini di costo che di tempo, eventuali interventi tecnici di manutenzione che si rendessero necessari all'impianto elettrico collocato dietro la lapide.

Pertanto, al fine di regolamentare una prassi ormai invalsa che può creare problematiche con il passare del tempo e/o incremento nei costi di manutenzione degli impianti, si rende necessario integrare l'art. 99 del Regolamento di Polizia Mortuaria attualmente vigente con un ulteriore comma al fine di disciplinare maggiormente il "**DECORO DELLE SEPOLTURE IN LOCULO (TUMULAZIONI)**", da riferirsi altresì agli ossarini, il cui art. di riferimento nella sua attuale formulazione, è la seguente:

Articolo 99 DECORO DELLE SEPOLTURE IN LOCULO (TUMULAZIONI)

1. Le lapidi dei loculi vengono fornite dal Comune, restando in carico al concessionario ogni onere per la realizzazione dei decori funebri.
2. Ove si rendesse necessaria la sostituzione della lapide dovrà essere realizzata con materiale lapideo identica per natura e colore a quello delle lapidi adiacenti la sepoltura, salvo esplicita diversa disposizione dell'Amministrazione.
3. La sigillatura delle lapidi dovrà essere eseguita con modalità e con l'impiego di leganti che ne consentano la successiva rimozione senza rischio di lesionarle.
4. Eventuali elementi aggiunti di arredo funebre o funzionale non potranno sporgere dal

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



piano della lapide per più di 15 cm, rimanendo comunque contenuti nel perimetro della stessa.

5. Per l'illuminazione votiva non è consentito l'impiego di lumi ad olio o a fiamma libera.

Con l'inserimento del comma 6, del seguente tenore:

“Non è consentito l'utilizzo di manufatti incassati rispetto al filo esterno delle fasce di marmo che delimitano il perimetro del loculo. A copertura del loculo ci dovrà essere un'unica lapide di marmo fornita dal gestore dei Servizi Cimiteriali”.

Si propongono quindi al Consiglio le seguenti modifiche all'attuale Regolamento comunale di polizia mortuaria:

A) Art. 76 FORME DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA' ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI.

Abrogazione del secondo comma dell'art. 76 e cioè del seguente comma:

2. In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà sopraindicata da parte del defunto, la volontà alla dispersione delle ceneri può essere espressa dal coniuge, o in difetto dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e in caso di concorrenza di parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza”.

B) Art. 79 MODALITA' E LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI.

Modifica del primo comma

Testo attuale

1. Il Comune di Prato, tramite l'ufficio di Stato Civile autorizza la dispersione delle ceneri di defunti che:

- sono decedute nel territorio del Comune di Prato;
- sono ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento della morte, la residenza;
- sono nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285 del 10/9/1990;
- aventi il coniuge o i parenti fino al 2 grado residenti nel Comune.

Testo modificato:

1. Il Comune di Prato, tramite l'ufficio di Stato Civile autorizza la dispersione delle ceneri di defunti che:

- sono decedute nel territorio del Comune di Prato;
- sono nati morti ovvero sono i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285 del 10/9/1990;



**C) Art. 81 COMPETENZA AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA
DISPERSIONE.**

Testo attuale

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri compete all'Ufficiale di Stato civile nel territorio comunale, anche per le ceneri di persone defunte fuori dal Comune di Prato, previa la verifica della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e dal presente regolamento.
2. L'autorizzazione alla dispersione reca indicazione della data e del luogo in cui la stessa deve avvenire.
3. L'autorizzazione alla dispersione sia stata rilasciata da altro comune deve esserne data comunicazione all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Prato che verifica l'inesistenza di impedimenti secondo il presente regolamento (silenzio assenso) e verifica il rispetto delle norme di legge e del presente regolamento nelle operazioni di dispersione da parte di coloro che sono stati autorizzati.
4. L'Ufficio di Stato Civile comunica al Servizio cimiteri del Comune le dispersioni autorizzate nel territorio comunale.
5. Se la dispersione è richiesta per luogo fuori del Comune essa deve essere autorizzata dal Comune di destinazione delle ceneri.

Testo modificato

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri compete all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Prato per le ceneri di persone decedute nel territorio del Comune stesso (anche se ivi non residenti) previa la verifica della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e dal presente regolamento.
2. L'autorizzazione alla dispersione reca indicazione della data e del luogo in cui la stessa deve avvenire.
3. Nel caso in cui l'autorizzazione alla dispersione sia stata rilasciata da altro Comune deve esserne data comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato che verifica l'inesistenza di impedimenti secondo il presente regolamento e controlla altresì l'osservanza delle norme di legge e del presente regolamento nelle operazioni di dispersione da parte di coloro che sono stati designati ad eseguire dette operazioni.
4. L'Ufficio di Stato Civile del Comune di Prato comunica al Servizio cimiteri del Comune stesso le dispersioni autorizzate nel territorio comunale.
5. Se la dispersione delle ceneri è richiesta per un luogo situato al di fuori del territorio del Comune di Prato, deve esserne data preventiva comunicazione al Comune in cui si trova il luogo di dispersione delle ceneri ed ottenere da tale ultimo Ente il relativo nulla osta.

D) Art. 99 DECORO DELLE SEPOLTURE IN LOCULO/OSSARINO (TUMULAZIONI).

Inserimento del comma 6

Testo attuale

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



1. Le lapidi dei loculi vengono fornite dal Comune, restando in carico al concessionario ogni onere per la realizzazione dei decori funebri.
2. Ove si rendesse necessaria la sostituzione della lapide dovrà essere realizzata con materiale lapideo identica per natura e colore a quello delle lapidi adiacenti la sepoltura, salvo esplicita diversa disposizione dell'Amministrazione.
3. La sigillatura delle lapidi dovrà essere eseguita con modalità e con l'impiego di leganti che ne consentano la successiva rimozione senza rischio di lesionarle.
4. Eventuali elementi aggiunti di arredo funebre o funzionale non potranno sporgere dal piano della lapide per più di 15 cm, rimanendo comunque contenuti nel perimetro della stessa.
5. Per l'illuminazione votiva non è consentito l'impiego di lumi ad olio o a fiamma libera.

Testo modificato

1. Le lapidi dei loculi/ossarini vengono fornite dal Comune, restando in carico al concessionario ogni onere per la realizzazione dei decori funebri.
2. Ove si rendesse necessaria la sostituzione della lapide dovrà essere realizzata con materiale lapideo identica per natura e colore a quello delle lapidi adiacenti la sepoltura, salvo esplicita diversa disposizione dell'Amministrazione.
3. La sigillatura delle lapidi dovrà essere eseguita con modalità e con l'impiego di leganti che ne consentano la successiva rimozione senza rischio di lesionarle.
4. Eventuali elementi aggiunti di arredo funebre o funzionale non potranno sporgere dal piano della lapide per più di 15 cm, rimanendo comunque contenuti nel perimetro della stessa.
5. Per l'illuminazione votiva non è consentito l'impiego di lumi ad olio o a fiamma libera.
6. Non è consentito l'utilizzo di manufatti incassati rispetto al filo esterno delle fasce di marmo che delimitano il perimetro del loculo. A copertura del loculo ci dovrà essere un'unica lapide di marmo fornita dal gestore dei Servizi Cimiteriali.

Il Consiglio

Vista la relazione del Dirigente così come in premessa riportata;

Vista la D.G.C. n. 229 del 06.07.2022 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione e della Performance 2022-2024;

Richiamato l'obiettivo di Peg cod. 2022 – PE19;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Servizi Demografici e Statistica e dal Responsabile del Servizio Mobilità ed Infrastrutture, in data

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



14.07.2022, in ordine alla regolarità tecnica;

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare n. 1 "Affari generali, personale, sistema informativo e comunicazione", in data 26.07.2022;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene il seguente esito:

Presenti 24

Favorevoli 18 Alberti, Bartolozzi, Biagioni, Calussi, Facchi, Faltoni, Guerrini, Longobardi, Mugnaioni, Norcia, Rosati, Sapia, Tassi, Tinagli, Sbolgi, Sciumbata, Wong, Romei

Astenuti 6 Betti, Curcio, Lafranceschina, Ovattoni, La Vita, Maioriello

APPROVATA

Delibera

1) di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate, le modifiche, parimenti in premessa evidenziate, agli artt. 76, 79, 81 e 99 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dei cimiteri approvato con D.C.C. n. 61/2008 e ss.mm.ii..

2) di dare atto, pertanto, che per effetto di quanto deliberato al punto 1, sono approvati, come di seguito, i nuovi testi degli artt. 76, 79, 81 e 99 del menzionato Regolamento comunale:

Articolo 76. FORME DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA' ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI.

1. La dispersione è ammessa nel rispetto della volontà del defunto manifestata attraverso una delle seguenti espressioni:

- disposizione testamentaria, tranne i casi in cui gli aventi titolo presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione con data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, accompagnata dalla dichiarazione del presidente dell'associazione stessa e salvo il caso in

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



cui vi sia contraria dichiarazione autografa del defunto successiva all'iscrizione all'associazione ed alla dichiarazione di cui sopra;
- dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo ai sensi dell'art. 620 del codice civile).”

2. (Comma abrogato).

Articolo 79. MODALITA' E LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI.

1. Il Comune di Prato, tramite l'ufficio di Stato Civile autorizza la dispersione delle ceneri di defunti che:

- sono decedute nel territorio del Comune di Prato;
- sono nati morti ovvero sono i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285 del 10/9/1990;

2. Il Comune di Prato autorizza la dispersione ,oltre che nei cimiteri, nei seguenti luoghi:

- in aree a ciò destinate all'interno del cimitero di cui alla vigente normativa;
- in montagna, a distanza di oltre 200 mt. da centri ed insediamenti abitativi;
- nei corsi d'acqua e nei fiumi;
- in aree naturali appositamente individuate nell'ambito delle aree di propria pertinenza dai comuni, dalle province e dalla regione;
- fuori dei centri abitati, in aree private con il consenso del proprietario e senza che siano perseguite finalità di lucro.

3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dal Codice della Strada.

4. La dispersione nei fiumi e corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

5. Ove manchi indicazione del defunto ed i familiari non abbiano provveduto ad altra destinazione per la conservazione delle ceneri, si provvede alla dispersione delle stesse in cinerario comune.

Articolo 81. COMPETENZA AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE.

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri compete all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Prato per le ceneri di persone decedute nel territorio del Comune stesso (anche se ivi non residenti) previa la verifica della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e dal presente regolamento.

2. L'autorizzazione alla dispersione reca indicazione della data e del luogo in cui la stessa deve avvenire.

3. Nel caso in cui l'autorizzazione alla dispersione sia stata rilasciata da altro Comune deve esserne data comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato che verifica l'inesistenza di impedimenti secondo il presente regolamento e controlla altresì l'osservanza delle norme di legge e del presente regolamento nelle operazioni di dispersione da parte di coloro che sono stati designati ad eseguire dette operazioni .



4. L'Ufficio di Stato Civile del Comune di Prato comunica al Servizio cimiteri del Comune stesso le dispersioni autorizzate nel territorio comunale.

5. Se la dispersione è richiesta per un luogo situato al di fuori del territorio del Comune di Prato, deve esserne data preventiva comunicazione al Comune in cui si trova il luogo di destinazione delle ceneri ed ottenere da tale ultimo Ente il relativo nulla osta.

Articolo 99. DECORO DELLE SEPOLTURE IN LOCULO/OSSARINO (TUMULAZIONI).

1. Le lapidi dei loculi/ossarini vengono fornite dal Comune, restando in carico al concessionario ogni onere per la realizzazione dei decori funebri.

2. Ove si rendesse necessaria la sostituzione della lapide dovrà essere realizzata con materiale lapideo identica per natura e colore a quello delle lapidi adiacenti la sepoltura, salvo esplicita diversa disposizione dell'Amministrazione.

3. La sigillatura delle lapidi dovrà essere eseguita con modalità e con l'impiego di leganti che ne consentano la successiva rimozione senza rischio di lesionarle.

4. Eventuali elementi aggiunti di arredo funebre o funzionale non potranno sporgere dal piano della lapide per più di 15 cm, rimanendo comunque contenuti nel perimetro della stessa.

5. Per l'illuminazione votiva non è consentito l'impiego di lumi ad olio o a fiamma libera.

6. Non è consentito l'utilizzo di manufatti incassati rispetto al filo esterno delle fasce di marmo che delimitano il perimetro del loculo. A copertura del loculo ci dovrà essere un'unica lapide di marmo fornita dal gestore dei Servizi Cimiteriali.

3) di approvare, pertanto, il nuovo testo del Regolamento per i servizi di Polizia mortuaria e dei cimiteri, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, comprensivo delle modifiche richiamate al precedente punto 1).

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

A questo punto il Presidente del Consiglio, stante l'urgenza, pone in votazione l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti 24

Favorevoli 19 Alberti, Bartolozzi, Biagioni, Calussi, Facchi, Faltoni, Guerrini, Longobardi, Mugnaioni, Norcia, Rosati, Sapia, Tassi, Tinagli, Sbolgi, Sciumbata, Wong, Romei, Curcio

Astenuti 5 Betti, Lafranceschina, Ovattoni, La Vita, Maioriello



Pertanto il Consiglio Comunale delibera altresì, di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Segretario Generale Simonetta Fedeli

Il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti



Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AF9D7DB2997EF46394655D8C895B90EA779CAAF4281A974AADAFEFF08DE56FB7	PARERE_PE_2022_54.odt.pdf.p7m	14/07/2022
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 5CB2D81D57A3F30A3348658CB97EF0BF3FC3F640886F494D73D8442835458CDA	PARERE_PE_2022_54.odt.pdf.p7m	14/07/2022
Regolamento Comunale per i servizi di Polizia Mortuaria e dei Cimiteri EAA9E6C0BDE7F024EFA3964BC9056BC3383CF927ED163ACC35B44AB47D73FC5F	Regolamento Comunale per i servizi di Polizia Mortuaria e dei Cimiteri.pdf	02/08/2022

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
Nuovo testo Regolamento EF8A15ADB58E905A8C736128590D4428EF7C7C9EEAF0C03745BC37A0BF2013A2	NUOVO_TESTO_Regolamento Polizia Mortuaria.doc	14/07/2022

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Firmato da:

GABRIELE ALBERTI

codice fiscale LBRGRL78T02G999J

num.serie: 2104148730226537557

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 28/07/2022 al 28/07/2025

SIMONETTA FEDELI

codice fiscale FDLSNT63S65F205T

num.serie: 8114240429578151547

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 13/02/2022 al 23/02/2024